

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

XII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	67
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (Approvato dal Senato) (651)	67
PRESIDENTE	67, 68
FUMAGALLI, <i>Relatore</i>	67
Proroga e modifiche delle disposizioni del testo unico, approvato con decreto previdenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi (Approvato dal Senato) (647)	68
PRESIDENTE	68, 69
CAPALOZZA	68, 69
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	69

La seduta comincia alle ore 9.30.

Sono presenti:

Amadei Leonetto, Amatucci, Avanzini, Belloni, Bettiol Giuseppe, Bernardi, Bianco, Bruno, Caccuri, Camposarcano, Capalozza, Caserta, Concetti, Diaz Laura, Facchin, Fietta, Fumagalli, Fusi, La Rocca, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Maxia, Ricci Giuseppe, Riccio, Rocchetti, Vigo.

AMADEI LEONETTO, *f.f. Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Artale, Bonomi e Guerrieri Emanuele.

Discussione del disegno di legge: Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382. (Approvato dal Senato) (651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382. (Approvato dal Senato).

L'onorevole Fumagalli, relatore, ha facoltà di riferire.

FUMAGALLI, *Relatore*. In virtù del decreto legge luogotenenziale 2 febbraio 1946, la competenza per stabilire i criteri con cui determinare le tariffe, gli onorari e le indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale era stata deferita ai consigli dell'Ordine sedenti presso i singoli tribunali. Questa norma, nella

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

sua applicazione pratica, ha dato luogo a inconvenienti, nel senso che si sono avuti criteri disparatissimi, anche fra tribunali contigui. Sembrava inammissibile che una stessa prestazione professionale, a breve distanza di luogo, dovesse venire remunerata con criteri così disparati. Il decreto ministeriale in esame aveva proposto che questa determinazione fosse trasferita ai consigli dell'Ordine sedenti nelle città che sono sedi di corte d'appello, e con l'adozione di questo criterio le disparità venivano ad attenuarsi. Tuttavia, non si rimuoveva completamente l'inconveniente, in quanto si verificava che due tribunali, appartenenti a due diverse corti di appello, potevano adottare norme diverse. Quindi il Senato, per ovviare a questi inconvenienti, ha trasferito la competenza per la determinazione dei criteri al Consiglio nazionale forense, il quale stabilirà così un criterio unico per tutto lo Stato.

Tenuto quindi conto del grande vantaggio dell'uniformità di criterio che si ottiene col sistema adottato dal Senato, io penso che il disegno di legge in esame possa essere approvato dai colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo alla discussione degli articoli.

ART. 1.

« I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense approvata dal Ministro per la grazia e giustizia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2,

« I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

« Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

« La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio profes-

sionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga e modifiche delle disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi. (Approvato dal Senato). (647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: Proroga e modifiche delle disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi. (Approvato dal Senato).

L'onorevole Scalfaro, relatore, mi ha pregato di giustificare la sua assenza. Non credo, d'altra parte, che il disegno di legge, abbia bisogno di alcuna illustrazione, essendo in ogni suo aspetto chiarissimo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPALOZZA. Parlo a nome della minoranza. Brevissimamente dichiaro che noi esprimiamo la nostra opposizione a questo disegno di legge di proroga, perché riteniamo che le condizioni dell'ordine pubblico in Italia non giustificano la proroga, ancora per parecchi anni, di disposizioni di carattere eccezionale. Ricordiamo come queste disposizioni di carattere eccezionale siano sorte col presupposto della loro brevissima durata; come esse siano state successivamente prorogate con la legge 20 luglio 1948 ancora per un anno, come non ravvisiamo affatto la necessità e l'opportunità che le disposizioni stesse vengano ad essere prorogate fino al 31 dicembre 1950.

Per quanto riguarda le osservazioni di sostanza, noi facciamo nostre le osservazioni e le argomentazioni che sono contenute nella relazione di minoranza presentata al Senato dal senatore Berlinguer e che sono contenute nel documento 439-A del Senato medesimo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Le disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi, avranno

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

vigore fino a quando non saranno rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

« Il testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, è così modificato:

1) nell'articolo 1 alle parole « con la reclusione da tre a dieci anni » sono sostituite le parole « con la reclusione da due ad otto anni »;

2) nell'articolo 2 alle parole « con la reclusione da due a dieci anni » sono sostituite le parole « con la reclusione da uno ad otto anni »;

3) l'articolo 5, comma 2°, è sostituito dal seguente: « Se il fatto è di lieve entità la pena è diminuita ».

CAPALOZZA. Chiedo che l'articolo sia votato per divisione, perché i colleghi del mio gruppo sono favorevoli all'alea 3 e contrari agli altri.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma e gli alea 1 e 2.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'alea 3:

(È approvato).

ART. 3.

« Non è punibile per i reati preveduti dal testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 4.

« Le disposizioni più favorevoli al reo, contenute nel testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e quelle più favorevoli contenute nel precedente articolo 2 si ap-

plicano anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di questa legge, salvo, in entrambi i casi, che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ».

CAPALOZZA. Dichiaro che la minoranza voterà a favore di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

ART. 5.

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui due disegni di legge esaminati nel corso della seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382. (651):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Proroga e modifiche delle disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi (647) »:

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	17
Voti contrari	10

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 10.45.